Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 settembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1973.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 351, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del 17 settembre 1973, n. 13360, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Giovanni Melchiori, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Alfredo Di Pace, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Pace è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, in sostituzione del dott. Giovanni Melchiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(7528)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1973.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 203, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota dell'11 ottobre 1973, n. 1/4702, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito presso altra sede, il dott. Gaetano Crea, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dottor Alessandro Bartolomeo, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Alessandro Bartolomeo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Roma in sostituzione del dott. Gaetano Crea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(7527)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1973.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 309, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del 15 settembre 1973, n. 12295, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza prospetta la necessità di sostituire, perché collocato a riposo, il dott. Domenico Giusti, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Benito Risino attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Benito Risino è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza in sostituzione del dott. Domenico Giusti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(7526)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1973.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 352, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota dell'8 novembre 1973, n. 29293, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito presso altra sede, il dott. Gaetano Licari, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con l'avvocato Altero Codella, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

L'avv. Altero Codella è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza in sostituzione del dott. Gaetano Licari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(7529)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota del 6 settembre 1973, n. 57, con la quale la camera confederale del lavoro di Udine e provincia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Carlo Petrozzi con il sig. Edoardo Zerman;

Vista la nota del 6 settembre 1973, con la quale il sig. Carlo Petrozzi rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Edoardo Zerman è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Udine, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Carlo Petrozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7542)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 355, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del 4 settembre 1973, n. 5382, con la quale l'ufficio del genio civile di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ing. Giuseppe Santosuosso con il geometra principale Enrico D'Errico;

Decreta:

Il geom. principale Enrico D'Errico è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Santosuosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 208, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del 9 novembre 1973, n. 26706, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito presso altra sede, il dottor Giuseppe Giuffrida, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il rag. Francesco Ferragina, attuale direttore reggente dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il rag. Francesco Ferragina è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro in sostituzione del rag. Giuseppe Giuffrida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1974

(7531) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Farmacia dott. Enrico Parrini dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia omonima sita in San Casciano in Val di Pesa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. 23 maggio 1958, n. 2194, la ditta Farmacia dott. Enrico Parrini fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in San Casciano in Val di Pesa (Firenze), le sottosegnate specialità medicinali chimiche: Carminal, Polveri razionali dott. Parrini, Antimpan, Zoo-Aseptin, Adiarrin, Eucinetico, Tiosina;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, modificato con l'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacia dott. Enrico Parrini l'autorizzazione a produrre le specialità medicinali chimiche Carminal, Polveri razionali dottor Parrini, Antimpan, Zoo-Aseptin, Adiarrin, Eucinetico, Tiosina, nell'officina farmaceutica sita in San Casciano in Val di Pesa (Firenze), concessa con decreto A.C.I.S. 23 maggio 1958, n. 2194.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(7405)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Revoca alla ditta Laboratorio farmaceutico Bindocci dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Perugia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, n. 3953, la ditta Laboratorio farmaceutico Bindocci fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Perugia, via Eugubina, 37, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: polveri, cachets, compresse, granulari, pillole, boli, cioccolatini, caramelle;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 19 giugno 1974 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico Bindocci l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Perugia, via Eugubina, 37, concessa con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, n. 3953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Perugia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Revoca, alla ditta Società a r. l. Cesalfarma, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 31 dicembre 1960, n. 2795, decreto ministeriale 18 agosto 1961, n. 2877 e decreto ministeriale 26 giugno 1967, n. 4246, la ditta Società a r.l. Cesalfarma fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via S. Giuseppe, 16-22, specialità medicinali chimiche in fiale, soluzioni in genere, pomate, compresse e supposte, specialità medicinali biologiche in pomate, fiale, compresse e supposte, nonché preparati galenici in compresse, sciroppi, pomate, supposte, fiale sterilizzabili in autoclave;

Vista la lettera in data 20 maggio 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Società a r.l. Cesalfarma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via S. Giuseppe, 16-22, concessa con decreti ministeriali 31 dicembre 1960, n. 2795, 18 agosto 1961, n. 2877 e 26 giugno 1967, n. 4246.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7408)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto terapeutico ambrosiano, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 1° agosto 1963, n. 3094, la ditta Istituto terapeutico ambrosiano fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Cagliero, 21, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate;

Vista la lettera in data 14 luglio 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto terapeutico ambrosiano l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Cagliero, 21, concessa con decreto ministeriale 1° agosto 1963, n. 3094.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7407)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Revoca alla ditta Intersint italiana S.r.l. dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Pomezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 26 giugno 1967, n. 4250, la ditta Intersint italiana S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500, prodotti chimici da usare in medicina;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 9 maggio 1974 dal quale risulta che le attrezzature della officina sopra citata sono in disuso ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Intersint italiana S.r.l. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500, concessa con decreto ministeriale 26 giugno 1967, n. 4250.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7409)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 169, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del 14 novembre 1973, n. I/6268, con la quale l'unione parmense degli industriali prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, per assunzione di altri incarichi, il proprio rappresentante dott. Romano Brunelli con il dott. Pier Paolo Bassanetti;

Vista la nota del 24 gennaio 1974, n. 992-II-5, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perché collocato a riposo, il proprio rappresentante dott. Vincenzo Politi con il dott. Fernando Botti Caffoni;

Decreta:

Il dott. Pier Paolo Bassanetti e il dott. Fernando Botti Caffoni sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quali rappresentanti, il primo, dei datori di lavoro (industriali) e, il secondo, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di detta città, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Romano Brunelli e del dottor Vincenzo Politi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 282, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del 19 giugno 1974, n. 8/647, con la quale la camera confederale del lavoro di Napoli e provincia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Donato Maiocco con il signor Raffaele Pirozzi;

Vista la nota del 17 giugno 1974, con la quale il sig. Donato Maiocco rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Raffaele Pirozzi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Donato Maiocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1974.

Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi agli impianti di protezione catodica del cavo coassiale lungo le tratte La Spezia-Genova e Genova-Tortona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto che da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stato emesso, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il decreto ministeriale del 18 settembre 1971 per l'esecuzione dei lavori per la protezione catodica del cavo coassiale tratte La Spezia-Genova e Genova-Tortona, onde salvaguardare il cavo stesso dalle corrosioni elettrolitiche;

Considerato che, come risulta dalla relazione tecnica della direzione centrale esercizio e manutenzione, reparto IV, sezione 1ª del 22 maggio 1974, il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei punti in cui installare le apparecchiature e i collegamenti elettrici, al fine di evitare il fenomeno elettrolitico;

Ritenuto necessario in conseguenza adeguare il termine per il compimento dei lavori al 30 aprile 1977, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 30 aprile 1977, per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti di protezione catodica costituiti da un cippo per misure di elettrolisi, da un dispersore e da un alimentatore, necessari per la protezione dei cavi coassiali lungo le tratte:

La Spezia-Genova, interessante le località di San Benedetto del comune di Riccò del Golfo, comune di Sestri Levante, comune di Zoagli, località San Martino del comune di Rapallo, comune di Recco, comune di Sori, comune di Bogliasco;

Genova-Tortona, interessante le località di Pietralvezzara del comune di Campomorone, località Molini di Franconalto, comune di Voltaggio, località Scolca del comune di Gavi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1974

Il Ministro: TOGNI

(7667)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1974.

Nuova sostanza soggetta alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. II della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. I, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione, in Italia, al protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze loro sali e preparazioni, di cui all'art. 3 di detta legge, nonchè le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse è aggiunta la seguente sostanza:

Drotebanolo: 14-idrossi, 6beta-diidrotebanolo, 4-etere metilico.

La suddetta sostanza ed i suoi sali sono inclusi, assieme alle relative preparazioni farmaceutiche, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze e preparati soggetti alla disciplina degli stupefacenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7736)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1974.

Messa in liquidazione coatta della Banca privata italiana, società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in quanto sono state rilevate gravissime irregolarità nonchè accertate perdite di entità tale da superare largamente sia le riserve che il capitale sociale della azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 41/1974. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1974-75

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527, che dispone di stabilire, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera

i seguenti criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1974-75.

I criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1974-1975 vengono stabiliti come appresso.

1) I comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro e non oltre il 15 dicembre 1974, con determinazione pubblicata nel Foglio per gli annunzi legali della provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1974-75.

In ciascuna provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio e per le varie zone di esso, ove gli stessi comitati lo ritengano necessario in quanto esistano differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2) Entro lo stesso termine del 15 dicembre i comitati provinciali prezzi, sempre sentiti in sede consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, dovranno provvedere, con apposito provvedimento, a stabilire, per le fasce fino a 50 km, da 51 a 100 km ed oltre 100 km, gli addebiti massimi per quintale di sansa che i compratori del prodotto potranno effettuare quando la resa del prodotto stesso allo stabilimento di estrazione non avviene a cura del venditore.

E' ammesso ricorso al C.I.P., in via amministrativa, sulla delibera di cui sopra.

3) Gli stessi comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi base per un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25% prodotte nella campagna 1974-75 applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 1° novembre 1974 al 30 aprile 1975.

Grado di acidità delle sanse	Resa industriale in olio delle sanse				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6	1,283	1,607	1,930	2,249	2,572
7	1,266	1,586	1,905	2,219	2,538
8	1,250	1,564	1,879	2,190	2,505
9	1,233	1,543	1,854	2,160	2,471
10	1,216	1,522	1,828	2,131	2,437
11	1,200	1,501	1,802	2,101	2,403
12	1,183	1,480	1,777	2,072	2,369
13	1,166	1,459	1,751	2,042	2,335
14	1,150	1,438	1,726	2,013	2,301
15	1,133	1,417	1,700	1,984	2,267
16	1,122	1,402	1,683	1,964	2,245
17	1,110	1,388	1,666	1,944	2,222
18	1,098	1,374	1,648	1,924	2,200
19	1,087	1,360	1,631	1,904	2,177
20	1,075	1,346	1,614	1,884	2,155
21	1,059	1,325	1,588	1,855	2,121
22	1,042	1,304	1,562	1,825	2,087
23	1,026	1,283	1,537	1,796	2,053
24	1,009	1,262	1,511	1,767	2,019
25	0,992	1,241	1,486	1,737	1,985
26	0,970	1,212	1,452	1,697	1,940
27	0,947	1,184	1,418	1,658	1,895
28	0,925	1,156	1,384	1,618	1,849
29	0,903	1,128	1,350	1,578	1,804
30	0,880	1,100	1,316	1,539	1,758
da 31 a 35 .	0,597	0,746	0,891	1,043	1,191
oltre 35 . . .	0,314	0,391	0,466	0,547	0,625

4) Le percentuali di umidità in più o in meno del 25% andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consenata.

5) Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nella tabella i comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

6) Viene stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine, franco stabilimento di estrazione, non dovrà essere comunque inferiore a L. 250, IVA esclusa.

7) I prezzi fissati secondo i criteri su espressi si intendono per merce resa franco allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente, al netto di IVA.

8) Qualora entro il 15 dicembre 1974 non vengano fissate le caratteristiche delle sanse vergini di oliva per la campagna in corso da parte dei comitati provinciali dei prezzi che devono provvedervi, questo comitato le stabilirà con proprio atto in via surrogatoria sulla base dei dati relativi alla umidità, acidità e resa delle sanse prodotte nella provincia nella corrente campagna e/o di quelli delle precedenti tre campagne.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(7855)

Provvedimento n. 42/1974. Prezzi dei prodotti petroliferi per uso riscaldamento e dei bitumi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 8/1974 del 20 febbraio 1974 e n. 40/1974 del 14 agosto 1974;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito nella legge del 15 novembre 1973, n. 733, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Considerata l'avvenuta cessazione dell'efficacia della riduzione dell'imposta di fabbricazione da L. 350 a L. 50 per quintale, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione di riscaldamento domestico, per gli olii combustibili fluidi, di cui al richiamato decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578;

Considerata la necessità di rivedere i prezzi dei prodotti in questione sulla base della nuova misura di imposta;

Considerato che è necessario procedere all'allineamento del prezzo dei bitumi sulla base del nuovo prezzo di materia prima dell'olio combustibile fissato con il richiamato provvedimento C.I.P. n. 40/1974 del 14 agosto 1974;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti appresso indicati sono fissati come segue:

1) *Petrolio per uso illuminante e riscaldamento - Gasolio per uso riscaldamento e olio combustibile fluido per forni e caldaie.*

Prezzi base per tutto il territorio nazionale.

Prezzi franco costa, IVA esclusa, per merce nuda posta su mezzo del compratore:

	Petrolio L./q.le	Gasolio L./q.le	Olio comb. fluido visc. a 50°C sup. a 3°E fino a 5°E L./q.le
a) Prezzi di vendita:			
per merce daziata	7.365	7.300	5.360
per merce SIF-SIVA	7.015	6.950	5.010
b) Prezzi di vendita a grossisti di merce daziata per ritiri annui dallo stesso fornitore:			
inferiori a 10.000 tonn.	7.315	7.225	5.310
superiori a 10.000 tonn.	7.315	7.200	5.285

Per il periodo 1° settembre-30 aprile è consentita una maggiorazione di 100 lire al quintale per il petrolio, di 80 lire al quintale per il gasolio e di 40 lire al quintale per l'olio combustibile fluido, quale conguaglio trasporto terrestre. Le aziende petrolifere fornitrici devono riconoscere ai grossisti nel periodo 1° settembre-30 aprile sui prezzi di acquisto dei suddetti prodotti uno sconto pari all'80 % della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo determinate in base alle tariffe chilometriche di cui alla circolare 1295 del 19 marzo 1973 e quelle relative alla base abituale di approvvigionamento.

Le modalità di calcolo e di riconoscimento della differenza in questione saranno concordate fra le categorie interessate.

In caso di mancato accordo esse saranno, su richiesta delle parti, determinate dal C.P.P. competente ed in seconda istanza dal C.I.P.

Prezzi locali al consumo.

I prezzi locali al consumo degli olii combustibili verranno determinati dai comitati provinciali prezzi sulla base delle modalità e delle incidenze già stabilite con il provvedimento numero 8/1974 del 20 febbraio 1974.

2) *Bitumi.*

Prezzi franco costa, IVA esclusa, per merce posta su mezzo del compratore in autotreno completo.

	Sfuso L./q.le	Fusti a 1 fondo L./q.le	Fusti a 2 fondi L./q.le	Sacchi carta L./q.le
a) *Bitume stradale e industriale*				
Con penetrazione DOW superiore a 80 a 25 °C	5.000	5.800	6.000	—
Con penetrazione DOW da 40 a 80 a 25 °C	5.400	6.200	6.400	—
Con penetrazione DOW da 20 a 40 a 25 °C	5.600	6.400	6.600	—
b) *Bitume ossidato*				
Fino a 75 °C punto di rammollimento P & A	6.000	6.800	7.000	6.800
Da 75 a 105 °C punto di rammollimento P & A	6.200	7.000	7.200	7.000
Da 105 a 130 °C punto di rammollimento P & A	6.400	7.200	7.400	7.200
Oltre 130 °C punto di rammollimento P & A	6.800	7.600	7.800	7.600
c) *Bitumi ossidati speciali*				
Con punto di rammollimento P & A superiore a 85 °C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25 °C	7.200	7.800	8.000	7.800
Con punto di rammollimento P & A compreso tra i 75 e 105 °C e punto di rottura FRAASS inferiore a meno 5 °C	7.000	7.800	8.000	7.800
Con punto di rammollimento P & A compreso tra i 105 e 130 °C e punto di rottura FRAASS inferiore a 0 °C	7.000	7.800	8.000	7.800

3) *Condizioni di vendita all'ingrosso e disposizioni generali e finali.*

Per quanto riguarda le condizioni di vendita all'ingrosso e le disposizioni generali e finali rimangono invariate le norme stabilite con il provvedimento n. 8/1974 del 20 febbraio 1974.

I comitati provinciali prezzi procederanno, entro il 10 ottobre c. a. alla regolazione dei prezzi locali di vendita attenendosi anche alle norme esecutive già diramate con circolari C.I.P. Tali prezzi avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DE MITA

(7856)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Brindisina », in Brindisi

Con decreto ministeriale 29 agosto 1974 il dott. Pietro Cosimo Semeraro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Brindisina », in Brindisi, in sostituzione del sig. Domenico Gioia.

(7720)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Unione », in Mesagne

Con decreto ministeriale 29 agosto 1974 il dott. Pietro Cosimo Semeraro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Unione », in Mesagne (Brindisi), in sostituzione del sig. Domenico Gioia.

(7721)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale naturale « Ausonia »

Con decreto n. 1498 del 19 agosto 1974 la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via Cosseria 1, è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale Ausonia, di cui ai decreti ministeriali 28 febbraio 1923, n. 5 e 19 giugno 1969, n. 1029.

Le etichette saranno rettangolari delle dimensioni di cm 16,1 × cm 9,6 per i recipienti da mezzo litro e di cm 16,1 × cm. 10,7 per i recipienti da un litro; saranno stampate su carta a fondo giallo e saranno divise in tre riquadri delimitati da strisce verticali azzurre.

Nel riquadro sinistro dell'etichetta sarà riportata, in caratteri neri, sotto un disegno azzurro simile a quello che compariva nelle etichette autorizzate con i decreti sopra citati, la analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 4 luglio 1968 dal prof. Paolo Armandola e gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Nel riquadro destro, sotto un disegno eguale ed a specchio rispetto al precedente, saranno riportate, in nero, l'analisi batteriologica, di data 27 settembre 1968, del prof. Augusto Giovanardi, alcune indicazioni sui requisiti dell'acqua in lingua spagnola ed inglese, la ragione sociale della società e il contenuto del recipiente.

Nel riquadro centrale compariranno in alto tre semicerchi colorati in bianco celeste e azzurro e quindi le diciture « Fonte » in azzurro, « Ausonia » in nero, « Acque e terme di Bognanco S.p.a. » (Novara) **in azzurro, « Bognanco » in nero, « Acqua da** tavola - Digestiva - Diuretica - Antiurica - Purissima - Scaturisce dalla viva roccia » ed infine « L'acqua contiene il gas naturale della sorgente ».

Le bottiglie saranno inoltre contrassegnate da due stampati accessori, uno dei quali sarà a fondo argenteo, con bordo superiore azzurro e celeste ed inferiore celeste, con le diciture in azzurro « Acque minerali naturali Bognanco » e l'altro, a forma di semicerchio avrà i colori, dall'alto verso il basso, argento con la dicitura in nero « Bognanco », celeste con la dicitura in nero « Acque e terme S.p.a. », quindi bianco ed infine azzurro.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1498. Resta invariato quanto altro disposto con i sopra citati decreti.

(7722)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 25 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	662 —	662 —	661,75	662 —	662 —	662 —	661,90	662 —	662 —	662 —
Dollaro canadese	673 —	673 —	672,75	673 —	671 —	673 —	672,90	673 —	673 —	673 —
Franco svizzero .	221,90	221,90	221,75	221,90	220 —	221,85	221,77	221,90	221,90	221,90
Corona danese .	107,40	107,40	107,45	107,40	107 —	107,30	107,38	107,40	107,40	107,30
Corona norvegese .	119,33	119,33	119,40	119,33	118,70	119,30	119,37	119,33	119,33	119,30
Corona svedese .	148,02	148,02	148,15	148,02	147,50	148,05	148,10	148,02	148,02	148 —
Fiorino olandese	244,29	244,29	244,35	244,29	243,80	244,30	244,38	244,29	244,29	244,28
Franco belga .	16,8510	16,851	16,8475	16,8510	16,80	16,80	16,86	16,8510	16,85	16,85
Franco francese	138,40	138,40	138,35	138,40	135,75	138,35	138,45	138,40	138,40	138,40
Lira sterlina	1533,25	1533,25	1533,75	1533,25	1530 —	1533,20	1533,80	1533,25	1533,25	1533,25
Marco germanico . .	249,02	249,02	249,12	249,02	248,50	249,05	248,83	249,02	249,02	249 —
Scellino austriaco .	35,13	35,13	35,14	35,13	35,10	35,15	35,1350	35,13	35,13	35,13
Escudo portoghese .	25,66	25,66	25,66	25,66	25,45	25,65	25,68	25,66	25,66	25,66
Peseta spagnola .	11,479	11,479	11,48	11,479	11,48	11,45	11,4825	11,479	11,47	11,47
Yen giapponese .	2,2385	2,2385	2,245	2,2385	2,18	2,25	2,24	2,2385	2,23	2,23

Media dei titoli del 25 settembre 1974

Rendita 5 % 1935	92,900
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,625
» 5 % (Ricostruzione)	85,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,800
» 5 % (Città di Trieste)	84,500
» 5 % (Beni esteri)	84,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,250
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	87,650
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,550
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475
» poliennali 7 % 1978	93,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1974

Dollaro USA	661,95
Dollaro canadese	672,95
Franco svizzero	221,835
Corona danese	107,39
Corona norvegese	119,35
Corona svedese	148,06
Fiorino olandese	244,335
Franco belga	16,855
Franco francese	138,425
Lira sterlina	1533,525
Marco germanico	248,925
Scellino austriaco	35,132
Escudo portoghese	25,67
Peseta spagnola	11,481
Yen giapponese	2,239

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 243 DP. — Data: 12 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Como. — Intestazione: Banca popolare di Novara, succursale di Como. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 6.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1974

(7039)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aprilia

Con decreto 4 marzo 1974, n. 8466, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 4850, sito in comune di Aprilia, riportato al catasto del comune stesso al foglio 145, confinante con i mappali 14, 15 e 16 dello stesso foglio.

(7593)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7801)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa (cattedra di clinica pediatrica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica pediatrica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7815)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7802)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) matematica (corso di laurea in economia aziendale);
2) geografia economica (prima cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7803)

Vacanza della cattedra di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di filosofia del diritto alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7814)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato 13 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 345, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 27 dicembre 1972, proposto dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV, n. 6, avverso il decreto ministeriale in data 27 luglio 1972, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico della predetta società contro il provvedimento del prefetto di Livorno, in data 7 novembre 1969, contenente il diniego dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Rosignano Marittimo.

(7599)

Con decreto del Capo dello Stato 13 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 8 Industria, foglio n. 347, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 29 gennaio 1973, proposto dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV, n. 6, avverso il decreto ministeriale in data 26 settembre 1972, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico della predetta società contro il provvedimento del prefetto di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1969, contenente il diniego dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Fermo.

(7598)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dall'8 aprile 1974 al 30 giugno 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 826/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	60.043	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	**1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%**	—	zero	—
	17.04-407	**2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%**	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	**aa) non contenenti amido o fecola**	—	zero	—
	17.04-414	bb) altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.287	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	6.549	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	4.626	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	1.012	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	—	—	—
	18.06-160	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	9.714	zero	—
	18.06-560	b) uguale o superiore a 7%	15.691	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	7.869	zero	—
		II. Altri:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenóre, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . . .	690	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . .	3.180	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . .	6.604	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	9.593	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	13.911	zero	—
	18.06-992	b) altre	13.911	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3.616	zero	—
	18.06-994	2. altre	3.616	—	—
		b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	41.466	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	12.146	zero	—
	18.06-997	bb) non nominate	41.466	—	—
		c) uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	—	—	—
	19.01-005	B. altri	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02		**Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:**			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	987	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% . .	—	—	—
	19.02-025	bb) uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	487	—	—
	19.02-090	b) uguale o superiore a 5%	5.768	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	—	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	—	—	178
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a) inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b) uguale o superiore a 70%	—	zero	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	6.026	zero	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	5.155	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
19.08 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	3.849	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-234	2. altri	8.851	—	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	4.793	zero	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	4.103	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-254	2. altri	327	—	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	4.277	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
	19.08-267	b) altri	—	zero	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	—	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a) secchi	—	—	—
	21.06-155	b) altri	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	—	—	—
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III. altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a) cotte	—	—	—
	21.07-207	b) altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	9.714	—	—
	21.07-350	b) uguale o superiore a 7%	15.691	—	—
		D iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	19.005	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	44.827	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.689	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%	5.479	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	39.846	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	21.117	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%	30.620	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	39.067	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	55.961	—	—
	21.07-458	b) uguale o superiore a 1,5%	49.808	—	—
	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	29.885	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-803	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-804	cc) uguale o superiore a 45%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%		—	—
	21.07-807	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-808	cc) uguale o superiore a 45%	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-811	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-812	cc) uguale o superiore a 45%	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	
		2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—		
	21.07-815	bb) uguale o superiore a 32%	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II aventi tenore in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.962	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	7.157	—	—
	21.07-821	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	5.755	—	—
	21.07-822	cc) uguale o superiore a 45%	4.352	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.743	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	6.286	—	—
	21.07-825	bb) uguale o superiore a 32%	4.884	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	7.785	—	—
		2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	4.980	—	—
	21.07-828	bb) uguale o superiore a 32%	3.929	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
1.07 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.043	—	—
	21.07-830	2. altre	3.589	—	—
	21.07-831	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	3.431	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.923	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	17.119	—	—
	21.07-834	bb) uguale o superiore a 32%	15.716	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	18.704	—	—
	21.07-836	2. altre	16.248	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.746	—	—
	21.07-838	2. altre	15.292	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16.005	—	—
	21.07-840	2. altre	14.953	—	—
	21.07-841	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	14.699	—	—
		IV aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	29.885	—	—
	21.07-843	2. altre	27.080	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	28.666	—	—
	21.07-845	2. altre	26.863	—	—
	21.07-846	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	27.708	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	44.827	—	—
	21.07-848	2. altre	44.126	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21.07-849	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	43.956	—	—
		VI aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	45.863	—	—
	21.07-851	2. altre	43.058	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	44.121	—	—
	21.07-853	2. altre	42.018	—	—
	21.07-854	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	41.945	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	70.629	—	—
	21.07-856	2. altre	69.026	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	68.887	—	—
	21.07-858	2. altre	68.856	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a) non contenenti o contenenti in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	90.808	—	—
	21.07-860	b) altre	89.938	—	—
	21.07-861	IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	110.071	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	819	—	—
	22.02-104	II uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	2.118	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	5.604	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C polialcoli:			
	29.04-710	II mannite	—	—	—
		III sorbite:			
		a) in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2 altra	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1) Zucchero	Farina
29.04 (*segue*)		b) altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a) inferiore a 55%, in peso.	—	—	—
	38.12-113	b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%; in peso	—	—	—
	38.12-115	c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d) uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. numero 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L.	zero per 100 kg
Farina di grano tenero	»	zero per 100 »
Farina di segala	»	178 per 100 »

(6588)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana, società per azioni, in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 27 settembre 1974 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, e pone la stessa in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

L'avv. Giorgio Ambrosoli, nato a Milano il 17 ottobre 1933, viene nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Bruno Pasquali, nato a Bobbio il 5 gennaio 1899, avv. Giovanni Demaria, nato a Milano il 29 ottobre 1935 e dott. Alberto Signorelli, nato a Roma il 13 aprile 1909, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1974

Il Governatore: CARLI

(7854)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Viareggio

Con deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1974, numero 7951, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, per area scolastica in località La Tenuta del comune di Viareggio (Lucca), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7607)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Laurea in lettere o filosofia. Le lauree anzidette devono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) L'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo di L. 700 devono essere presentate o spedite al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art.12 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali vero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazioni dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 12 lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od opera nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata con successivo decreto.

Art. 5.

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica, sulla base di riproduzioni fotografiche, di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, anche in rapporto allo stato di conservazione e ad eventuali restauri.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della biografia più recente, relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura e arti cosidette minori nelle diverse epoche;

4) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Le prove scritte e quella orale, si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, della Direzione generale delle antichità e belle arti e delle soprintendenze.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto, per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II, entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 700 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 700 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 700 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori storici dell'arte qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1974
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 331

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . .) il . e residente in . . (provincia di . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) il suo titolo di studio è integrato da . . ann. di corso di perfezionamento o specializzazione attinente alla carriera;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . . .

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 2 settembre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974, registro n. 1, foglio n. 304, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a quindici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare in Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1971

(7760)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n 5 del 2 settembre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974, registro n. 1, foglio n. 305, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori da destinare in Piemonte, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1973.

(7759)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 16 luglio 1973, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di cinque agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1973, è composta come segue:

Presidente:

Cara dott. Alfredo, primo dirigente del Tesoro.

Membri:

Gori dott. Pietro, membro della deputazione della borsa valori di Bologna;

Pallotti prof. Pietro, presidente della commissione per il listino della borsa valori di Bologna;

Bianchini avv. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna;

Lorenzoni prof. Gianni, libero docente in tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1974
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 191

(7787)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazioni all'elenco degli assistenti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 3 luglio 1973 e 14 dicembre 1973 concernenti l'elenco degli assistenti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1973 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1974;

Viste le documentate istanze dei dottori Alunni Giuseppe, Corvi Giuseppe, Valdi Fulvio che chiedono l'inclusione nel citato elenco;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco degli assistenti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati all'elenco degli assistenti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 3 luglio 1973 e 14 dicembre 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
4964. Alunni Giuseppe	Perugia - 1° giugno 1931					si		
4965. Corvi Giuseppe	Milano - 13 giugno 1938						si	
4966. Valdi Fulvio	Trieste - 29 ottobre 1930					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di medicina generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7504)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. **36.**

Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Emilia-Romagna, in relazione all'attuale stato di crisi degli allevamenti, con la presente legge si propone di fornire un immediato sostegno alle attività zootecniche, con particolare riguardo agli allevamenti di capi bovini, in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge stessa e dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, in considerazione degli altri interventi statali in corso di predisposizione ed in connessione con le provvidenze previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per il potenziamento delle strutture zootecniche e con quelle previste dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

Art. 2.
Premi di allevamento

In attuazione dell'art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118, è istituito un premio di allevamento per i vitelli nati nell'anno 1974, destinati all'ingrasso o alla rimonta e per i quali comunque sia stato assunto formale impegno di non macellarli fino all'età di almeno un anno.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, potrà essere concesso un ulteriore premio per i vitelli che siano stati portati fino al peso di chilogrammi 400 se maschi e di chilogrammi 350 se femmine. Tale ulteriore premio potrà essere concesso anche per le femmine destinate alla rimonta di cui sia stata accertata la gravidanza.

Il premio di cui al precedente comma potrà essere concesso, sempre che sussistano le condizioni previste dal comma medesimo, anche per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che ne sia dimostrata la permanenza nella azienda richiedente il premio per almeno sei mesi.

I premi potranno essere concessi alle aziende agricole, singole o associate, la cui produzione sia in grado di garantire almeno il 40% del fabbisogno alimentare del patrimonio zootecnico aziendale.

Art. 3.
Modalità

Il premio di cui al primo comma del precedente art. 2 sarà concesso:

alle aziende singole o associate ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella misura massima di L. 37.000 per ciascun capo;

alle aziende singole o associate ricadenti nei rimanenti territori, nella misura massima di L. 25.000 per ciascun capo.

Il premio di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 2 potrà essere concesso:

alle aziende singole o associate ricadenti nei territori classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella misura massima di L. 38.000 per ciascun capo;

alle aziende singole o associate ricadenti nei rimanenti territori, nella misura massima di L. 25.000 per ciascun capo.

Alla eventuale concessione dell'ulteriore premio di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 2 sarà provveduto in relazione alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili a tal fine. Nell'assegnazione di tale premio potranno avere priorità le aziende diretto-coltivatrici, singole ed associate, e le cooperative di produzione zootecnica e di ingrasso.

Art. 4.
Sanzioni

Qualora l'azienda che abbia beneficiato del premio di cui al primo comma del precedente art. 2 macelli i vitelli prima del compimento di un anno di età, dovrà restituire il premio stesso, ferme restando le ammende e le sanzioni previste dall'art. 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Sono fatti salvi da restituzioni o da sanzioni i casi di macellazione precoce dovuti a motivi di forza maggiore comprovati da attestazione veterinaria.

Art. 5.
Cooperative di servizio

In attuazione dell'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione, in proporzione all'attività svolta e fino ad un massimo dell'80%, in favore di cooperative di servizio che svolgano la propria attività nel settore specifico della zootecnia e che assumano nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle produzioni zootecniche degli associati.

Art. 6.
Prestiti di esercizio

L'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati ed a cooperative agricole contributi in conto interessi per la concessione di prestiti fino a cinque anni per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall'istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 3%.

I contributi in conto interesse, di cui al comma precedente, saranno concessi con priorità per l'acquisto di bestiame bovino da allevamento e per quello destinato a ricostituire gli allevamenti nei casi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° giugno 1968.

Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere altresì assegnati contributi in conto interessi per la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento triennale, oltre che per i fini anzidetti, anche per qualsiasi altra esigenza inerente allo esercizio di attività zootecniche delle aziende, singole o associate. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi per prestiti di conduzione rivolti agli stessi scopi. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall'istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 3% ».

Art. 7.
Anticipazioni di provvidenze comunitarie

La giunta regionale è autorizzata ad anticipare in favore di aziende agricole la prima rata del premio previsto dai regolamenti della C.E.E. n. 1353/73 e n. 1821/73, per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione da carne.

All'anticipazione suddetta l'amministrazione regionale provvede avvalendosi dei fondi della cassa regionale nei limiti delle eccedenze di cassa disponibili rispetto al normale fabbisogno.

Le anticipazioni saranno concesse in base al nullaosta che verrà emesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni legislative e delle istruzioni ministeriali vigenti in materia e con riserva di provvedere, non appena possibile, alla liquidazione del premio a carico del bilancio statale.

Nella concessione delle anticipazioni sarà data la precedenza alle aziende diretto-coltivatrici, singole o associate, ed alle cooperative.

L'attuazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.

Art. 8.

Procedure

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno:

alla accettazione e alla istruttoria delle domande relative alla concessione dei premi di cui agli articoli 2, 3 e 7;

alla identificazione dei capi oggetto dei premi;

alla concessione ed alla liquidazione dei premi di cui agli articoli 2 e 3;

alla verifica dell'adempimento degli impegni e delle condizioni assunti dalle aziende beneficiarie dei premi;

alla emissione dei nulla-osta per le anticipazioni di cui all'art. 7;

al recupero dei premi ed alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di inadempienza previsti dall'art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi di gestione previsti dall'art. 5 dovranno essere presentate all'assessorato regionale agricoltura e foreste. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un piano per la erogazione dei contributi stessi.

Art. 9.

Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Le misure dei premi da erogare ai sensi degli articoli 2 e 3 saranno determinate, con deliberazione del consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai finanziamenti disponibili ed alle domande pervenute.

Art. 10.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L. 2.000.000.000, finanziato mediante il prelievo di L. 1.000.000.000 dal fondo di cui al cap. 48100 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, e di lire 1.000.000.000 dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al cap. 75200 assegnato alla regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, utilizzando a tal fine quota parte dell'integrazione disposta dalla legge 7 agosto 1973, n. 512. Detto stanziamento potrà essere integrato nel corso dell'esercizio per un importo pari alle assegnazioni afferenti l'esercizio medesimo che verranno effettuate in favore della regione Emilia-Romagna sui fondi di cui alla lettera *a*) art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente « Provvedimenti urgenti per la zootecnia ». A tal fine il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie, sulla base delle determinazioni di riparto dei fondi assunte dal C.I.P.E. a norma dell'art. 5 della soprarichiamata legge 18 aprile 1974, n. 118.

Per la concessione dei contributi di gestione di cui all'art. 5 della presente legge e dei contributi in conto interessi di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostituito dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata l'iscrizione « per memoria » di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974. Lo stanziamento di spesa dei due capitoli soprarichiamati verrà iscritto nel corso dell'esercizio, per un importo pari alle assegnazioni afferenti l'esercizio medesimo che saranno effettuate a favore della regione Emilia-Romagna rispettivamente sui fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente « Provvedimenti urgenti per la zootecnia ».

A tal fine il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio sulla base delle determinazioni di riparto dei fondi assunte dal C.I.P.E. a norma dell'art. 5 della soprarichiamata legge 18 aprile 1974, n. 118.

Gli stanziamenti per i contributi in conto interessi per prestiti triennali di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostitutivo dell'art. 6 della presente legge, relativi agli esercizi 1975 e 1976, saranno iscritti in sede di approvazione del bilancio di previsione dei rispettivi esercizi. Qualora i dati dei riparti dei fondi nazionali siano resi noti in data successiva all'approvazione delle leggi di bilancio, per gli esercizi soprarichiamati, l'iscrizione degli stanziamenti potrà avvenire con la procedura di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è così modificato:

« Per l'attuazione degli interventi di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1978, i seguenti limiti di impegno:

L. 300.000.000 per l'esercizio 1974;

L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977 e 1978 ».

Lo stanziamento per l'esercizio 1974 di un ulteriore limite di impegno di L. 200.000.000 previsto dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, è riferito agli interventi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostituito dall'art. 6 della presente legge.

Art. 12.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 30370. — Recupero anticipazioni concesse agli aventi diritto della prima rata del premio di cui al regolamento della C.E.E. numero 1353/73 e n. 1821/73 (c.n.i.) - (titolo IV - contabilità speciale; parte I - partite di giro) L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 66175. — Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia. Concorso negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 1ª) . . . *per memoria*

Cap. 66180. — Concessione di premi di allevamento a favore delle aziende agricole per ogni vitello nato nel 1974, destinato o portato all'ingrasso od alla rimonta (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 1ª) . . L. 2.000.000.000

Cap. 66190. — Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia. Contributi nelle spese di gestione a cooperative di servizio, che assumono nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle produzioni zootecniche (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 1ª) . . . *per memoria*

Cap. 80370. — Anticipazioni concesse agli aventi diritto della prima rata del premio di cui ai regolamenti della C.E.E. n. 1353/73 e n. 1821/73 (c.n.i.) (titolo IV - parte 1ª - partite di giro) . . . . L. 1.000.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . L. 1.000.000.000

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . » 1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 luglio 1974

FANTI

(6927)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **37.**

Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonché di un contributo annuo di lire 100 milioni al consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del* 10 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato un fondo di dotazione di L. 300 milioni al consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna, istituito, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036, con decreto del presidente della giunta regionale in data 17 dicembre 1973, n. 1831.

All'erogazione di tale fondo provvederà il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1974, è concesso un contributo annuo di funzionamento di lire 100 milioni a favore del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna.

Per l'esercizio finanziario 1974, il contributo di cui al precedente comma è erogato dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1975, e successivi, la erogazione del contributo ordinario è disposta annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione dietro presentazione da parte del consorzio del bilancio di previsione per l'esercizio di competenza.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo dei fondi rispettivamente autorizzati:

a) quanto a L. 100.000.000 relative al capitolo annuo previsto dal precedente art. 2, dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974;

b) quanto a L. 300.000.000 relative al fondo di dotazione previsto dal precedente art. 1, dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 corrispondente alla assegnazione statale, per l'esercizio stesso, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo a norma dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo la esatta destinazione attribuita a tali somme nelle apposite voci di spesa comprese rispettivamente negli elenchi nn. 3 e 5 annessi al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

cap. 35100 — Contributo annuo di finanziamento al consorzio regionale per gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna (c.n.i.) - (titolo I - sezione IV - categoria 4ª - rubrica 15ª) . . . L. 100.000.000

cap. 72700. — Costituzione del fondo di dotazione del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 12ª - rubrica 15ª) . . . . » 300.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

cap. 48100. Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . L. 100.000.000

cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . » 300.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 agosto 1974

FANTI

(7046)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1974, n. **38.**

Costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 122 *del* 10 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi dell'istituto

E' costituito l'istituto di studi giuridici della regione Emilia-Romagna. Esso è ente regionale agli effetti dell'articolo 62 dello statuto e concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile, economico e sociale enunciati dallo Statuto stesso. Promuove l'impegno unitario e il confronto di quanti, nella pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile, intendono dare un positivo contributo alla effettiva attuazione della Costituzione; assume ogni iniziativa di ricerca e di studio per la piena realizzazione dei principi sui quali si fonda l'ordinamento regionale; opera, nell'interesse diretto o indiretto della regione, dei comuni, delle province e delle altre istituzioni, per la formazione di una cultura giuridica pienamente partecipe del processo di rinnovamento democratico del paese e di sviluppo delle autonomie locali.

L'istituto rivolge particolare attenzione agli studi giuridici concernenti le regioni, gli enti locali territoriali, le autonomie e il decentramento amministrativo, studi necessari alla effettiva e concreta attuazione dell'art. 5 della Costituzione.

L'istituto ha personalità giuridica e il suo funzionamento è regolato dalla presente legge e da un regolamento interno.

Art. 2.

Metodo d'azione dell'istituto

Metodo d'azione dell'istituto è il diretto e costante contatto con le formazioni sociali e con gli enti ed istituzioni che siano portatori delle esigenze di rinnovamento culturale e sociale.

A tale fine, esso stabilisce rapporti con i comuni e le province, con le organizzazioni sindacali, con gli organismi cooperativi e con altri enti ed associazioni, ed elabora, anche in collaborazione con essi, programmi di studio e di ricerca.

Stabilisce rapporti con le istituzioni universitarie e con le altre istituzioni scientifiche, culturali e professionali e ne favorisce il contatto con le forze democratiche e popolari nella società.

Stabilisce rapporti, al medesimo fine, con gli ambienti giudiziari e forensi.

Attua rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni o formazioni sociali che operino per fini di progresso democratico.

Art. 3.

Attività dell'istituto

Per raggiungere i propri scopi l'istituto:

a) promuove e organizza convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico, culturale e di aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione agli stessi di studiosi e di amministratori;

b) favorisce la partecipazione di studiosi e di amministratori a convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni organizzati da altri enti, centri o istituti;

c) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario;

d) pubblica volumi e periodici;

e) finanzia ricerche su temi specifici, con preferenza per quelle finalizzate agli studi giuridici concernenti le regioni, gli enti locali territoriali, le autonomie e il decentramento amministrativo;

f) promuove e organizza ogni altra utile iniziativa culturale.

Art. 4.

Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

il consiglio direttivo;

il presidente;

il vicepresidente;

la giunta esecutiva;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Composizione e nomina del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'istituto è composto:

a) dal presidente, che lo presiede, eletto dal consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 62 dello statuto;

b) da un numero di membri non inferiore a trenta e non superiore a sessanta. Il consiglio regionale ne determina ogni quinquennio il numero e li elegge con voto limitato a due terzi, in modo da assicurare la partecipazione delle rappresentanze politiche, sociali e culturali della regione, nonchè la presenza di giuristi appartenenti alle diverse scuole o correnti di pensiero.

Il consiglio direttivo è nominato con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il consiglio direttivo si riunisce di diritto due volte all'anno; e altresì convocato su iniziativa del presidente dell'istituto o del presidente della Regione o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per l'approvazione del regolamento interno e delle sue modificazioni, il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Il consiglio direttivo è sciolto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'istituto. L'organo disciolto deve essere riconosciuto nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 6.

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo provvede a:

eleggere fra i suoi componenti il vicepresidente e la giunta esecutiva;

determinare le linee programmatiche dell'attività dell'istituto;

approvare i programmi generali di attività e i singoli programmi di ricerca proposti dalla giunta esecutiva;

deliberare il regolamento interno, ivi compresi la pianta organica del personale dipendente e il trattamento giuridico ed economico dello stesso;

predisporre annualmente, su proposta della giunta esecutiva, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre alla ratifica del consiglio regionale.

Art. 7.

Nomina del presidente

Il presidente dell'istituto è eletto dal consiglio regionale con le modalità previste dallo statuto regionale per la nomina del presidente del consiglio.

Art. 8.

Compiti del presidente

Al presidente dell'istituto sono demandati i seguenti compiti:

convocare e presiedere il consiglio direttivo e la giunta esecutiva;

rappresentare l'istituto nei rapporti esterni e in giudizio;

sovraintendere all'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'istituto;

stipulare i contratti dell'istituto e firmare i mandati;

assumere ogni altra funzione demandatagli dal regolamento interno.

Art. 9.

Compiti del vicepresidente

Al vicepresidente sono demandati i seguenti compiti:

sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento;

esercitare le funzioni delegategli in via permanente o per specifiche attività dal presidente.

Art. 10.

Giunta esecutiva

La giunta esecutiva è l'organo di promozione e di attuazione delle attività dell'istituto.

Essa è eletta dal consiglio direttivo nel suo seno ed è composta di cinque membri, fra cui, di diritto, il presidente dell'istituto.

Il consiglio procede con votazioni separate alla elezione del vice presidente e, successivamente, degli altri tre membri della giunta.

I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La giunta esecutiva propone annualmente al consiglio direttivo i programmi generali di attività e propone ad esso i singoli programmi di ricerca.

Propone al consiglio direttivo il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

Riferisce annualmente al consiglio direttivo sull'attività svolta dall'Istituto.

Delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore.

Delibera i contratti con gli eventuali collaboratori e consulenti esterni della cui opera l'istituto intenda avvalersi.

Delibera le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'istituto e che comportino specifici finanziamenti.

Delibera sulle locazioni, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento interno, dei beni mobili.

Delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni.

Adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dal regolamento.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, nonché di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontro di cassa.

I tre membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Dei risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce, oltre che al consiglio direttivo, alla giunta regionale e al consiglio regionale.

Art 12.

Direttore

Il direttore è nominato dal consiglio direttivo fra persone di sicura esperienza e di alta qualificazione culturale nelle materie sulle quali l'istituto esegue studi e ricerche.

La nomina è effettuata per un quinquennio, secondo condizioni stabilite con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il direttore cura il funzionamento dell'istituto e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva.

In particolare il direttore presiede:

all'attività amministrativa dell'istituto;

alle attività di studio e di ricerca.

Art. 13.
Controlli

Il regolamento e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni nonchè quelle relative ai programmi generali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmessi alla Regione entro il 10 settembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, e presentato al consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Diventano esecutive dopo la loro approvazione da parte della giunta regionale le deliberazioni concernenti:

l'alienazione e l'acquisto di immobili;

l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

la stipulazione dei contratti di locazione ultranovennali;

i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive e le relative transazioni.

Art. 14.
Personale dell'istituto

L'assunzione, il licenziamento, lo stato giuridico ed economico del personale sono disciplinati dal regolamento interno.

Lo stato giuridico ed economico del personale, ove la natura del rapporto lo consenta, sono equiparati a quelli del personale regionale.

Personale della Regione può essere comandato presso lo istituto con deliberazioni della giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla presidenza del consiglio, con deliberazione della giunta regionale adottata d'intesa con l'ufficio di presidenza.

L'istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione.

Art. 15.
Finanziamento dell'istituto

L'istituto provvede alla sua attività:

a) con il contributo annuale determinato dalla presente legge;

b) con eventuali contributi speciali della Regione determinati di volta in volta per particolari attività didattiche o di ricerca;

c) con gli eventuali contributi degli enti nominati come componenti del consiglio direttivo;

d) con i contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

e) con i proventi dei contratti di ricerca e con altri proventi derivanti dall'attività dell'istituto.

Art. 16.

Alla concessione del contributo annuale regionale di finanziamento, di cui all'art. 15, lettera *a*), della presente legge, determinato per l'anno 1974 in L. 50.000.000, la Regione provvede mediante l'iscrizione, nel bilancio preventivo dell'esercizio medesimo, di un apposito capitolo di spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio suddetto, secondo l'esatta destinazione data alla corrispondente somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio preventivo medesimo.

Per gli anni successivi al 1974, l'entità del contributo sarà determinata con legge in sede di approvazione dei bilanci di previsione di ciascun esercizio.

Art. 17.

Al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, meno . . . L. 50.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

cap. 08540. — Contributo annuale regionale all'istituto regionale di studi giuridici (tit. I, sez. 1ª, rubr. 5, cat. 4ª) (c.n.i.), più . . . . . . L. 50.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 agosto 1974

FANTI

(7047)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 39.

Contributo alle comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 123 *del* 13 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle comunità montane è concesso, al fine di agevolarne il funzionamento, un contributo straordinario per le spese di avvio e di primo impianto.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 500.000.000, di cui L. 250.000.000 a carico dell'esercizio 1974 e L. 250.000.000 a carico dell'esercizio 1975.

Art. 2.

L'erogazione del contributo per l'esercizio 1974 è disposta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale in base ai seguenti parametri:

50 per cento da ripartirsi in parti uguali fra le singole comunità montane;

50 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie delle comunità stesse.

L'erogazione del contributo per l'esercizio 1975 è disposta con le stesse modalità e con gli stessi parametri entro trenta giorni dalla promulgazione della legge di bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

cap. 75600. — Contributo regionale nelle spese di primo impianto e di avvio delle comunità montane (c.n.i.) (titolo II - sezione V - rubrica 2ª - categoria 11ª) . . . . . . L. 250.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 250.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia Romagna.

Bologna, addì 12 agosto 1973

p. Il presidente
L'assessore: FERRARI

(7048)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40.

Contributi per la stipula di cinquantotto contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del* 20 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Al fine di contribuire, anche mediante una attività di ricerca, alla formazione professionale di personale medico ad orientamento medico-sociale per i servizi socio-sanitari degli enti locali con particolare riferimento agli interventi di medicina preventiva, la regione Emilia-Romagna finanzia n. 58 contratti di ricerca, ciascuno dell'importo di L. 500.000 annue, a favore di studenti iscritti ad una facoltà di medicina e chirurgia di una università della regione nell'anno accademico 1974-75, rinnovabili per il successivo anno accademico alle condizioni previste dall'art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni amministrative concernenti la stipulazione dei contratti di cui all'articolo precedente sono delegate alle province e sono esercitate nei modi previsti dalla presente legge.

Il numero dei contratti a disposizione di ciascuna amministrazione provinciale è il seguente:

Amministrazione provinciale di Piacenza	n. 4
Amministrazione provinciale di Parma	» 7
Amministrazione provinciale di Reggio Emilia . . .	» 5
Amministrazione provinciale di Modena	» 9
Amministrazione provinciale di Bologna	» 14
Amministrazione provinciale di Ferrara	» 7
Amministrazione provinciale di Ravenna	» 5
Amministrazione provinciale di Forlì	» 7

Art. 3.

I contratti di ricerca possono essere stipulati con gli studenti di cui all'art. 1, che:

nell'anno accademico 1974-75 prendano iscrizione al V anno di corso;

non abbiano superato il 25° anno di età;

abbiano superato tutti gli esami dei primi tre anni e almeno due esami del IV anno previsti dal piano di studi approvato dal consiglio di facoltà, riportando una votazione media non inferiore a 26/30.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda al presidente della provincia di residenza. Se non sono residenti nel territorio regionale gli aspiranti dovranno presentare domanda al presidente dell'amministrazione provinciale dove ha sede l'università alla quale sono iscritti.

Le amministrazioni provinciali dovranno provvedere, oltre alla pubblicazione del bando, all'espletamento del concorso entro e non oltre il 10 febbraio 1975.

Art. 4.

Per il conseguimento degli obiettivi fissati all'art. 1 e per l'integrazione tra preparazione teorica e pratica socio-sanitaria i titolari del contratto saranno impegnati a:

1) svolgere attività di osservazione e ricerca nell'ambito dei servizi socio-sanitari di uno dei comuni o consorzi di comuni concordati con la commissione di cui all'art. 6, per un periodo non inferiore a ventiquattro settimane all'anno e per almeno sei ore settimanali;

2) sostenere entro il mese di novembre 1975 un colloquio davanti alla commissione medesima, avente per oggetto: la discussione sull'attività svolta dal contrattista, la definizione del piano di studi relativo all'anno accademico 1975-76 da presentare al consiglio di facoltà, la scelta concordata dell'argomento di tesi di laurea.

L'attività di cui al punto 1) sarà organizzata tenendo conto dell'esigenza di consentire la normale frequenza dei corsi universitari.

Art. 5.

Per ottenere il rinnovo della stipulazione del contratto per l'anno accademico 1975-76 i titolari del contratto, oltre all'assolvimento degli impegni di cui all'articolo precedente, dovranno entro il 31 dicembre 1975 aver completato gli esami del IV anno e superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studio del V anno, fermo restando l'obbligo di continuare a svolgere l'attività prevista al punto 1) dell'art. 4, nonchè impegnarsi a discutere davanti alla commissione di cui all'art. 6 la tesi di laurea prima della sua presentazione per l'esame di laurea.

In caso di inottemperanza ad una delle condizioni di cui all'art. 4 o al comma precedente, il contratto si risolve di diritto ovvero non viene rinnovato.

Art. 6.

La stipulazione del contratto sarà effettuata dal presidente dell'amministrazione provinciale, su conforme deliberazione della giunta provinciale, sulla base di una graduatoria redatta da una commissione composta dall'assessore provinciale alla sanità, che la presiede, e da quattro esperti in medicina preventiva e sociale o medicina pubblica nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a due.

La commissione esprimerà il giudizio sui candidati sulla base di un colloquio su temi di medicina preventiva, sanità pubblica e organizzazione sanitaria.

A parità di merito prevarranno i candidati con un reddito familiare inferiore.

La commissione, di cui al presente articolo, ha pure i compiti previsti agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale, all'atto della presentazione delle deliberazioni della giunta provinciale che autorizzano la stipulazione o il rinnovo dei contratti provvederà alla emissione dei mandati di pagamento a favore di ciascuna amministrazione provinciale.

Le amministrazioni provinciali provvederanno all'erogazione delle somme derivanti dagli impegni assunti con i contratti di ricerca.

Le somme non erogate ai contrattisti, causa la non ottemperanza di una delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, dovranno essere restituite alla amministrazione regionale.

Titolo II

Art. 8.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Art. 9.

Nel corso della delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate con la presente legge.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati stessi.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, la Regione provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo dotato dello stanziamento di L. 29.000.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione di ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.

Per l'esercizio 1974, all'onere di L. 29.000.000, la Regione fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 15060 « Borse di studio per medici dirigenti dei servizi di medicina pubblica » del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 11.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Cap. 15070. — Contratti di ricerca con studenti in medicina e chirurgia iscritti in una facoltà dell'Emilia-Romagna (c.n.i.) - (titolo I - sezione III - rubrica 2ª - categoria 4ª) . . . . . L. 29.000.000

b) variazioni in diminuzione:

Cap. 15060. — Borse di studio per medici dirigenti dei servizi di medicina pubblica . . L. 29.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 agosto 1974

p. Il presidente
L'assessore: FERRARI

(7152)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1974, n. 32.

Rifinanziamento con ulteriore modificazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, capo III, ed ulteriori modifiche delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16 e 29 dicembre 1965, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini previsti dall'art. 3 del capo III della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, modificato ed integrato con le leggi regionali 23 luglio 1970, n. 27 e 17 novembre 1972, n. 48, è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l'ulteriore spesa di L. 1.540.000.000.

Art. 2.

La misura massima dell'anticipazione prevista dai seguenti articoli:

art. 12, terzo comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49;

art. 8, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1965, n 32, integrato con l'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;

art. 8, secondo comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, integrato con l'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27.

Viene elevata al 75 % del contributo concesso.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 6813 con la denominazione « finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi di valorizzazione di zone particolarmente suscettibili di sviluppo turistico » e con lo stanziamento di L. 1.540.000.000.

A favore di detto capitolo si provvede mediante utilizzo dell'importo di L. 830.000.000 dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1972 con l'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 e per la differenza di L. 710.000.000 mediante storno dai seguenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974: 6802, 6803, 6804, 6805, 6806 e 6810 rispettivamente per milioni 5 - 405 - 250 - 12 - 30 e 8.

La spesa di L. 1.540.000.000, autorizzata con l'art. 1 della presente legge fa carico al precitato cap. 6813.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, lo stanziamento del cap. 6801 viene elevato di L. 70.000.000 mediante storno di pari importo dal cap. 6803.

Art. 5.

Le variazioni degli stanziamenti relativi ai capitoli 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806 e 6810 sono conseguentemente apportate nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 luglio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1974, n. 33.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 14 *agosto* 1974)

(7510)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742530)